

# Gli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) presso le Camere di Commercio

*Massimo Ziletti*

*Segretario Generale - Camera di Commercio di Brescia*

*Brescia, 8 novembre 2019*

## Il Codice della crisi e le Camere di commercio

Forte coinvolgimento delle Camere: presso di loro sono istituiti **in via esclusiva ed obbligatoria, gli OCRI – Organismi di composizione della crisi d'impresa** (che affiancheranno l'azione degli attuali OCC, ma da cui si differenziano nettamente).

Gli OCRI dovranno avere procedure ed operatività omogenee su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di creare un **efficace sistema di allerta per la prevenzione delle crisi e per realizzare una composizione assistita delle crisi stesse.**

In Italia nel 2018 si sono registrati 10.548 fallimenti. Si stima che se tali situazioni di crisi fossero state affrontate con un anticipo di 12-18 mesi, un 20-30% dei casi sarebbe potuto essere stato sottratto alle procedure fallimentari, **salvando** così - oltre **l'azienda** - tutto **l'indotto ed i livelli occupazionali** ad essa connessi.


## Il funzionamento degli OCRI: la costituzione



**L'Organismo è costituito, in via esclusiva e obbligatoria, presso le Camere di Commercio con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.**

**L'organismo competente è quello della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa e opera tramite il Referente, individuato nel Segretario Generale della Camera, nonché l'Ufficio del Referente (che può essere costituito anche in forma associata da più Camere) e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.**

## Il funzionamento degli OCRI: le segnalazioni



**Le segnalazioni degli organi di controllo delle imprese e dei creditori pubblici qualificati** sono effettuate al superamento di determinate soglie rispettivamente di **indicatori di crisi** (definiti con cadenza triennale dal CNDCEC) e di **debiti IVA, contributivi e erariali**.

Tali segnalazioni sono avanzate all'OCRI costituito presso la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa (art. 16, co 2), solo dopo l'esito negativo di una fase di confronto con l'organo amministrativo dell'azienda, o di inadempiente superamento di 90 gg. dalla scadenza del debito, nel secondo caso.

# INDICATORI DI ALLERTA INTERNI

(Revisione almeno triennale)

## PARAMETRI «SEQUENZIALI»

1) PATRIMONIO NETTO NEGATIVO (perdite di esercizio)

SOLUZIONE: RIPIANAMENTO e CAPITALE SOCIALE al LIMITE DI LEGGE

2) FLUSSI DI CASSA LIBERI (a 6 mesi) / RIMBORSO dei DEBITI

(DSCR = Debt Service Coverage Ratio)

Se VALORE  $\geq 1$   **OK**    Se VALORE  $< 1$   **ALERT !!!**

# INDICI DI ALLERTA «SEQUENZIALI»

(Revisione almeno triennale)

## PARAMETRI:

ONERI FINANZIARI / FATTURATO

PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI

CASH FLOW / ATTIVO

ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE

INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO

**NB: occorre il superamento di tutti gli indici**

## I VALORI-SOGLIA DI ALLERTA

SETTORE	Oneri finanziari/ Ricavi	Patrimonio netto/Debiti totali	Attività a breve/ Passività breve	Cash flow/Attivo	Indebitamento previdenziale e tributario/Attivo
Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
Estrazione; Manifattura; Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,5%
Ingegneria civile; Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
Commercio autoveicoli; Commercio ingrosso; Distribuzione energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
Commercio dettaglio, Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
Trasporto e magazzinaggio; Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

## Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	INPS
<b>FATTISPECIE MONITORATE</b>		
<b>Debiti Iva</b> scaduti comunicazione di liquidazione periodica	<b>Crediti affidati all'AdR</b> scaduti da oltre 90 gg	Ritardo di <b>oltre 6 mesi</b> nel versamento di contributi previdenziali
<b>AMMONTARE</b>		
Superiore (o uguale) al <b>30% del volume d'affari</b> del medesimo periodo non inferiore a:  • <b>25.000 Euro</b> se Iva in dichiarazione nell'anno precedente inferiore (o uguale) a <b>2.000.000 Euro</b> ;  • <b>50.000 Euro</b> se Iva in dichiarazione nell'anno precedente inferiore (o uguale) a <b>10.000.000 Euro</b> ;  • <b>100.000 Euro</b> se Iva in dichiarazione nell'anno precedente superiore a <b>10.000.000 Euro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superiore ad <b>1.000.000 Euro per imprese collettive</b>;</li> <li>• Superiore a <b>500.000 Euro per imprese individuali</b></li> </ul>	Superiore <b>alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente</b> , e superiori alla soglia di <b>50.000 Euro</b>



## Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	INPS
TEMPI		
Periodo di inadempimento <b>trimestre 2021</b>	1° Data di affidamento del credito <b>dal 15 agosto 2020</b>	Periodo di inadempimento <b>2020</b> <b>gennaio</b>
Decorrenza inadempimento <b>31 maggio 2021</b>	Scadenza del credito <b>ottobre 2020</b> <b>14</b>	Decorrenza inadempimento <b>febbraio 2020</b> <b>16</b>
Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore <b>1 agosto 2021</b>	Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore <b>13 gennaio 2021</b>	Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore <b>15 agosto 2020</b>
	Termine massimo per la segnalazione al debitore <b>14 marzo 2021</b>	Termine massimo per la segnalazione al debitore <b>14 ottobre 2021</b>
<b>Segnalazione all'Ocri</b> <b><u>31 ottobre 2021</u></b>	<b>Segnalazione all'Ocri</b> <b><u>12 giugno 2021</u></b>	<b>Segnalazione all'Ocri</b> <b><u>12 gennaio 2021</u></b>

## Il funzionamento degli OCRI: gli uffici camerali

La gestione della procedura presuppone l'istituzione di un **nuovo ufficio presso le CCIAA – l'Ufficio del Referente** - che può essere costituito anche in forma associata, in grado di garantire:

- ✓ la verifica dei presupposti necessari per l'attivazione della procedura;
- ✓ il rispetto dei tempi e dell'assoluta riservatezza del procedimento;
- ✓ la gestione del Collegio che deve essere individuato di volta in volta;
- ✓ l'invio dei flussi delle informazioni ai soggetti segnalanti;
- ✓ l'assistenza al debitore;
- ✓ il rapporto con il Tribunale.

## Il funzionamento degli OCRI: la nomina del collegio degli esperti

Il Collegio viene nominato senza indugio dal Referente ed è composto da **3 esperti** (art. 17, co 1) tra quelli **iscritti nell'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza tenuto dal Ministero della giustizia (art. 356)**:

- a) uno designato del **Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale** del luogo in cui si trova la sede dell'impresa;
- b) uno designato dal **Presidente della CCIAA** o da un suo delegato, diverso dal Referente;
- c) uno appartenente **all'associazione rappresentativa del settore del debitore**, individuato dal Referente, **sentito il debitore**, tra quelli iscritti nell'elenco che annualmente le associazioni imprenditoriali dovranno trasmettere all'organismo.

## Il funzionamento degli OCRI: la costituzione del collegio degli esperti

Le **designazioni** per gli esperti **a) e b)** devono pervenire all'organismo **entro 3 gg lavorativi** dalla ricezione della richiesta; in mancanza il Referente procede in via sostitutiva alla designazione dell'esperto mancante. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico (art. 17 co 2).

**Il Referente cura**, anche mediante l'individuazione dell'esperto c), **che nel Collegio siano rappresentate le professionalità** necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo **aziendalistico, contabile e legale**. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari, questi provvede alla **sostituzione dell'esperto b)**.

**Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti** devono rendere all'OCRI, a pena di decadenza, **l'attestazione della propria indipendenza** rispetto al debitore. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.

## Il funzionamento degli OCRI: la fase di allerta

Nel caso in cui il Referente, ricevuta la segnalazione o l'istanza, verifichi che si tratta di **impresa «non fallibile»** convoca il debitore (art. 12, co 7 - art. 17, co 6) dinnanzi **all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento - OCC** (legge n. 3 del 2012).

E' plausibile ritenere che, a seguito dell'istituzione degli OCRI, le attività e i numeri degli **OCC possano crescere in misura significativa**. Peraltro il nuovo Codice della crisi rivede alcuni ruoli e funzioni degli OCC (artt. 67-83) quando tratta la «procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore»). Il sistema camerale ha costituito 28 OCC sul territorio nazionale che occorre rafforzare per fronteggiare la probabile crescita di operatività degli stessi.

Si evidenzia la **natura profondamente diversa di OCC e OCRI**: i primi sono organismi costituiti in via volontaria e non esclusiva dalle Camere per consumatori e imprese «non fallibili»; gli OCRI sono invece organismi chiamati, in via esclusiva ed obbligatoria, a gestire la nuova fase di allerta e di composizione assistita della crisi rivolta alle Pmi.

## Il funzionamento degli OCRI: la fase di allerta

Il Collegio è tenuto a gestire la fase di allerta, convocando entro 15 gg. dalla segnalazione **l'audizione del debitore** (art. 18). Il Collegio sceglie tra i propri componenti il Presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. **Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti** (art. 18 co 2).

A seguito dell'audizione **il Collegio può procedere a:**

- **archiviazione**, in caso di impresa non in crisi, o esclusa da strumenti di allerta, o con attivi sufficienti per compensare i debiti dei creditori pubblici qualificati (art. 18 co 3);
- **segnalazione al PM**, in caso di mancata presentazione del debitore (art. 22);
- **individuazione misure e rimedi**, con la fissazione di un termine per la loro attuazione (art. 18 co 4);
- **gestione della composizione assistita della crisi**, su istanza del debitore (art. 19).

## Il funzionamento degli OCRI: la composizione assistita della crisi

Su istanza del debitore il Collegio fissa un **termine non superiore a 3 mesi prorogabile di altri 3 mesi, solo a fronte di positivi riscontri delle trattative**, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative (art. 19, co 1).

Il Collegio, nel più breve tempo possibile, procede ad **acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria** dell'impresa ed un **elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali** con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19, co 2).

Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato preventivo, il Collegio procede su sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali (art. 19, co 3).

## Il funzionamento degli OCRI: la composizione assistita della crisi

L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. **L'accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento**, e su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è **iscritto nel Registro delle imprese** (art. 19, co 4).

Se allo scadere del termine dei 3 mesi – come già detto - prorogabili di altri 3 mesi, **non è stato raggiunto alcun accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi**, il Collegio invita il debitore a presentare **domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** (art. 21, co 1).

Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà **comunicazione agli organi di controllo e societari e ai creditori pubblici qualificati** (art. 21, co 3).

L'OCRI può **nei casi di inadempienza** del debitore segnalare l'intera situazione in essere al **Pubblico Ministero** che, di sua iniziativa, può procedere con l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 22).



## Le misure protettive e premiali

### LE MISURE PROTETTIVE

Dopo l'audizione, il **debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi** può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.

### LE MISURE PREMIALI

**All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva**, sono riconosciuti una serie di benefici (interessi ridotti alla misura legale, sanzioni tributarie ridotte alla misura minima, ecc.).

# L'attività di supporto di Unioncamere e gli strumenti di lavoro

## Il gruppo di lavoro dei Segretari Generali

Il Gruppo di lavoro affronterà:

La redazione del regolamento tipo dell'OCRI, l'analisi e la condivisione della tempistica, le stime sui volumi delle segnalazioni, i temi legati al personale ed alla loro formazione, casistiche e le problematiche locali, le stime dei costi, ecc.

## Gruppo di esperti

Faranno parte del Gruppo principalmente alcuni **esperti** che hanno partecipato ai lavori della **Commissione ministeriale Rordorf** che ha elaborato il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

## I tavoli di lavoro con gli organismi esterni

- ✓ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
- ✓ CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI
- ✓ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Il Regolamento tipo degli OCRI

Gli OCRI dovranno operare in modo OMOGENEO su TUTTI I TERRITORI.

A tal fine, Unioncamere sta redigendo **un Regolamento tipo** – da condividere con gli altri attori della Riforma - **che disciplinerà l'operatività degli organismi.**

In particolare, il Regolamento dovrà definire nel dettaglio, sia per la fase dell'allerta, che per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi:

- ✓ il flusso delle procedure da e verso l'impresa, le relazioni con gli organi di controllo, con i creditori pubblici e con gli altri soggetti coinvolti;
- ✓ il rispetto dei tempi e delle fasi delle attività svolte dagli OCRI;
- ✓ le modalità di utilizzo della piattaforma informatica per tutte le procedure;
- ✓ le modalità di comunicazione per garantire la riservatezza;
- ✓ la modulistica da adottare.

## La stima dei volumi di attività' potenziale (2020-2021)

**COINVOLGIMENTO PMI:**  
tra 5.000 e 10.000 unità

**PERSONALE CAMERALE:**  
circa 300 FTE (stima sul  
valore delle segnalazioni  
pari a 10.000)

**ALBO ART. 356:**  
Vista la stima delle imprese  
coinvolte, è necessario che  
l'albo sia popolato da un  
numero elevato di  
professionisti con adeguate  
capacità e competenze

## I costi e i compensi

L'art. 351 del nuovo Codice prevede che i **costi fissi di funzionamento** degli OCRI siano coperti mediante il versamento di **diritti di segreteria** determinati ai sensi dell'art.18 della legge 580/93. Tale articolo prevede che i diritti di segreteria siano stabiliti tenendo conto dei **costi standard** di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

I **costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio** sono invece da concordare con il debitore o, in difetto, liquidati dal Presidente del Tribunale delle imprese (sulla base di determinati **parametri** sempre definiti **dall'art. 351**), anche attingendo alle tabelle previste per gli OCC (Decreto Ministero della Giustizia n. 202/2014).

## La Piattaforma informatica ed il registro delle imprese

Al fine di supportare le attività degli OCRI, occorrerà creare una specifica **Piattaforma gestionale** con il supporto tecnologico di Infocamere.

Si rende altresì necessario implementare un **sistema telematico per la ricezione delle segnalazioni** che «aprano» le procedure di allerta.

Il nuovo Codice prevede, inoltre, il ricorso estensivo ai sistemi di notificazione elettronica (già previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e, in particolare, all'INI-PEC e l'ampliamento della funzione di **pubblicità legale del Registro delle imprese**.

Occorre prevedere un'attività di raccordo con la **task force dei Conservatori**.



*Grazie per l'attenzione*

*Massimo Ziletti*

*Segretario Generale - Camera di Commercio di Brescia*

*Brescia, 8 novembre 2019*